



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

composta dai magistrati:

dr. Valter Camillo Del Rosario**Presidente****dr. Guido Petrigni****Consigliere - relatore****dr. Giuseppe Vella****Primo Referendario**

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. **23504** del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale con atto di citazione depositato in data 8 novembre 2023, ritualmente notificato, nei confronti di:

- **Stalla San Fortunato Soc. Coop. Agricola** (Partita Iva: 00325720423; C.F. 82001730421), con sede a Serra de' Conti (AN), via San Fortunato, n. 11, in persona del presidente e legale rappresentante p.t. Montalbini Adriano;

- **Montalbini Adriano** (C.F. MNTDRN66A29A366M), nato ad Arcevia (AN) il 29/1/1966, ivi residente in frazione Magnadorsa, n. 95, nella sua qualità di presidente e legale rappresentante della suddetta Società Cooperativa dal 21/5/2020 e tuttora in carica;

- **Olivetti Emilio** (C.F. LVTMLE60P16I643X), nato a Serra de' Conti (AN) il 16/9/1960, ivi residente in via Achille Grandi, n. 2, nella sua

	qualità di presidente e legale rappresentante della suddetta Società	
	Cooperativa dal 17/1/2017 al 21/5/2020,	
	tutti rappresentati e difesi dall'avv. Fabrizio Naspi del Foro di Ancona	
	(C.F. NSPFRZ65B10A271J) ed elettivamente domiciliati presso il suo	
	studio legale in Ancona, via Ruggeri n. 3/1; pec.: fabrizio.naspi@pec-	
	ordineavvocatiancona.it ;	
	visto l'atto di citazione;	
	esaminati gli atti e i documenti di causa;	
	uditi nella pubblica udienza del 15 maggio 2024, con l'assistenza del	
	segretario dott. Matteo Quattrini, il relatore dott. Guido Petrigni, il	
	Pubblico Ministero, in persona del Presidente dott.ssa Alessandra	
	Pomponio, e l'avv. Fabrizio Naspi per gli odierni convenuti.	
	FATTO	
	I. Con atto di citazione depositato in segreteria in data 8 novembre	
	2023, ritualmente notificato e preceduto dall'invito a dedurre, ai sensi	
	dell'art. 67 del Codice di Giustizia Contabile (d'ora in poi c.g.c.), la	
	Procura regionale ha evocato in giudizio:	
	- la Soc. Coop. Agricola Stalla San Fortunato (Partita IVA:	
	00325720423; C.F. 82001730421), in persona del presidente e legale	
	rappresentante p.t. Montalbini Adriano,	
	- Olivetti Emilio e Montalbini Adriano, entrambi in qualità di	
	presidente e legale rappresentante della Cooperativa, rispettivamente,	
	dal 17/1/2017 al 21/5/2020 e dal 21/5/2020 a tutt'oggi,	
	per rispondere, in solido tra loro, del danno, ammontante a	
	complessivi € 88.415,00 (da maggiorarsi di accessori e spese	
	2	

processuali), arrecato all'A.G.E.A. (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) per effetto dell'indebita percezione di contributi pubblici, a valere sul F.E.A.S.R., e ciò in ragione del mancato perseguimento delle finalità prefissate e del mancato rispetto degli impegni assunti, così come espressamente previsti dal Bando della Misura 14.1 - Benessere degli Animali- del Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) 2014/2020 della Regione Marche.

II. In proposito, il P.M. ha riferito che in data 5/3/2022 era pervenuta in Procura una segnalazione di gravi criticità riguardanti alcuni allevatori marchigiani, che erano emerse a seguito di un'operazione a tutela del benessere animale, eseguita dai Carabinieri Forestali della Stazione di Arcevia, i quali avevano deferito all'Autorità giudiziaria penale il presidente e un dipendente della Soc. Coop. Agricola Stalla San Fortunato, con sede in Serra de' Conti, che, quale gestore di un allevamento di bovini, aveva beneficiato di cospicui contributi comunitari finalizzati al miglioramento del benessere degli animali.

In particolare, risulta che in data 14/6/2018 perveniva telematicamente all'A.G.E.A. (prot. AGEA.ASR. 2018.0718618-CUAA 82001730421), tramite il Centro di Assistenza Agricola "C.I.A.- Ancona-004", l'istanza di accesso al Bando relativo alla Misura del P.S.R. Marche 14.1 - Pagamenti per il Benessere degli Animali- distinta con il n. 8420664411, sottoscritta in data 11/6/2018 da Olivetti Emilio, in rappresentanza della "Stalla San Fortunato" Società Cooperativa Agricola.

La predetta Cooperativa s'impegnava a partecipare alla realizzazione,

	durante un arco temporale di cinque anni, delle seguenti Azioni:	
	1- acqua, alimenti e cura degli animali, in conformità alle esigenze naturali di allevamento;	
	2- ammodernamento delle condizioni di stabulazione, comportanti maggiori disponibilità di spazio, pavimentazioni adeguate agli animali allevati, materiali di arricchimento tendenti al miglioramento degli aspetti comportamentali e luce naturale;	
	4- adozione di pratiche che prevedessero l'uso di analgesici e farmaci antinfiammatori, in caso di mutilazioni o castrazioni.	
	L'Olivetti, in qualità di presidente della Cooperativa, dichiarava mediante il Piano Aziendale di assumere impegni ben precisi con riferimento alle suddette Azioni.	
	In particolare, relativamente all'Az. 1, la Cooperativa s'impegnava:	
	- a far partecipare le nove persone impiegate nell'allevamento degli animali ad almeno un corso di formazione attinente alla gestione aziendale e sanitaria, della durata minima di 20 ore, in modo da far ottenere ad ognuna di loro un attestato di partecipazione, rilasciato da un Organismo riconosciuto dalla Regione Marche, entro due anni dalla data di approvazione della graduatoria del Bando;	
	- a stipulare un contratto di collaborazione professionale con un veterinario alimentarista, entro due mesi dalla data di approvazione della graduatoria, e ad annotare su un apposito registro le fatture emesse dal professionista per ognuna delle visite eseguite nella stalla;	
	- a conservare, sin dalla data di approvazione della graduatoria, i referti delle analisi semestrali eseguite sul mangime per la ricerca di	

	alfatossine;	
	- a conservare, sin dalla data di approvazione della graduatoria, i	
	referti delle analisi chimiche e batteriologiche, eseguite sull'acqua di	
	abbeverata dall'A.R.P.A.M. o da altro laboratorio accreditato;	
	- a predisporre, sin dalla data di approvazione della graduatoria, un	
	registro su cui annotare quantità e qualità dei prodotti igienico-	
	sanitari impiegati per la corretta gestione delle gabbiette, conservando	
	le relative fatture d'acquisto;	
	- a stipulare, entro due mesi dalla data di approvazione della	
	graduatoria, un contratto con una ditta specializzata nella lotta ai	
	roditori ed agli infestanti ed a registrare le fatture emesse per ognuno	
	dei tre interventi annuali previsti;	
	- a delimitare, entro due mesi dalla data di approvazione della	
	graduatoria, un'area di ricovero da adibire ad infermeria.	
	Con riferimento all'Az. 2, la Cooperativa s'impegnava:	
	- a compilare, sin dalla data di approvazione della graduatoria del	
	Bando, un registro in cui annotare quantità e provenienza del	
	materiale da lettiera e quantità distribuite in stalla, conservando le	
	fatture di acquisto della paglia o del materiale simile.	
	- Con riferimento all'Az. 4, la Cooperativa s'impegnava:	
	- a stipulare, entro due mesi dalla data di approvazione della	
	graduatoria del Bando, un contratto di collaborazione professionale	
	con un veterinario per l'utilizzo di farmaci anestetici e	
	antiinfiammatori nel caso di mutilazioni o castrazioni e di annotare su	
	apposito registro le fatture per le sei visite annuali previste.	
	5	

L'Olivetti dichiarava, inoltre, che, alla data di presentazione della domanda, per quanto riguardava l'Azione 1, esisteva un rapporto formale e continuativo con un professionista per l'assistenza sanitaria e veniva praticata la sistematica cura dei piedi degli animali; per quanto riguardava l'Azione 2, che veniva praticato l'allevamento a stabulazione libera in box in stalla.

II.1 La domanda veniva accolta, relativamente alle Azioni 1 e 4, dall'A.G.E.A., che assegnava alla Soc. Coop. Agricola "Stalla San Fortunato" un contributo di € 23.150,00, a fronte di una richiesta di € 35.650,00, per il primo anno e di € 22.900,00 per i successivi quattro anni.

Pertanto, la Coop. riceveva dall'A.G.E.A. in data 11/6/2019 l'importo di € 23.150,00 per la prima annualità.

Per l'anno 2019, a seguito dell'istanza di conferma inviata dall'Olivetti il 14/6/2019, la Coop. riceveva dall'A.G.E.A. in data 12/5/2020 l'importo di € 22.900,00.

Per l'anno 2020, a seguito dell'istanza di conferma inviata il 15/6/2020 da Montalbini Adriano (nel frattempo, subentrato all'Olivetti nella carica di presidente), la Coop. riceveva dall'A.G.E.A., a titolo di terza annualità, l'importo di € 22.900,00 (di cui € 19.465,00 in data 23/11/2020 ed € 3.435,00 in data 31/12/2020);

per l'anno 2021, a seguito dell'istanza di conferma inviata dal Montalbini il 25/6/2021, la Coop. riceveva in data 29/11/2021, come anticipo sulla quarta annualità, l'importo di € 19.465,00; la restante quota a saldo non risulta essere stata erogata.

Per l'anno 2022, a fronte dell'istanza di conferma inviata dal Montalbini, non risulta corrisposto alcun importo.

II.2 In proposito, la Procura ha evidenziato che dagli accertamenti svolti, a partire dal 2/12/2021, dai Carabinieri Forestali di Arcevia, con il supporto di quelli di Senigallia, erano emerse gravi criticità a discapito del benessere degli animali, quali, ad esempio: il sovrannumero di animali stabulati, il mancato drenaggio dell'acqua piovana, la scarsa qualità delle acque di abbeverata, la notevole scivolosità dei camminamenti, la presenza di numerosi capi di bestiame con segni di zoppia, le pessime condizioni igienico- sanitarie, criticità ampiamente descritte dai veterinari, intervenuti a supporto dei carabinieri, nel verbale ispettivo n. CG01 del 2/12/2021.

A seguito delle indagini dei Carabinieri Forestali, la Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale- Settore Competitività delle Imprese della Regione Marche con nota del 10/3/2022 comunicava all'A.G.E.A. il presumibile mancato rispetto, da parte della Società Cooperativa "Stalla San Fortunato", delle norme di condizionalità e di benessere animale previste, prospettando l'opportunità di procedere ad ulteriori accertamenti e richiedendo, altresì, indicazioni in ordine alla possibilità di provvedere a futuri pagamenti ovvero in ordine alla declaratoria di decadenza dai contributi, con conseguente recupero di quelli indebitamente percepiti.

III. Ciò premesso, la Procura ha evidenziato che dalla disamina dei verbali delle verifiche svolte dagli inquirenti sulle condizioni della stalla e degli animali ivi custoditi e dell'ulteriore documentazione

	acquisita si desume chiaramente che, a partire dalla data di richiesta	
	dei contributi e per tutta la durata del programma finanziato, la	
	Cooperativa non soltanto non aveva adottato gli standard elevati di	
	benessere degli animali, previsti dal P.S.R. 2014-2020, ma non aveva	
	neppure provveduto a garantire la ricorrenza dei requisiti obbligatori	
	di “baseline” e di gestione ordinaria dell’allevamento.	
	Il P.M. ha riferito, altresì, che in data 5/5/2022 i Carabinieri Forestali	
	si erano recati nuovamente presso la Stalla “San Fortunato”,	
	constatando che, nonostante il tempo trascorso, nulla era stato fatto	
	per migliorare le condizioni degli animali, che rimanevano sempre	
	pessime.	
	La Procura ha, pertanto, sostenuto che la Cooperativa e, per essa, i	
	presidenti e legali rappresentanti Olivetti e Montalbini, avvicendatisi	
	nel tempo, avevano agito dolosamente.	
	Infatti, contrariamente a quanto dichiarato dalla Cooperativa in sede	
	di presentazione della domanda per l’accesso ai contributi, le	
	condizioni degli animali allevati erano, all’epoca, assai precarie e,	
	nonostante le somme percepite, la Cooperativa non aveva assunto	
	alcuna efficace iniziativa per migliorarle.	
	Peraltro, gli stessi Olivetti e Montalbini avevano sostanzialmente	
	ammesso, in sede di dichiarazioni resi agli inquirenti durante le	
	indagini preliminari, che le condizioni della stalla erano pessime e che	
	i contributi riscossi non sempre erano stati utilizzati per il	
	perseguimento degli obiettivi prefissati.	
	In pratica, secondo la Procura, i contributi annualmente percepiti	

erano stati consapevolmente ed intenzionalmente distratti dalle specifiche finalità d'interesse pubblico per le quali erano stati erogati dall'A.G.E.A.

Peraltro, neppure dopo la scoperta delle inadempienze e la conseguente denuncia all'Autorità Giudiziaria, la Cooperativa aveva provveduto all'adozione di correttivi e di iniziative idonee a perseguire un qualche miglioramento delle pessime condizioni degli animali allevati nella stalla.

IV. Pertanto, la Procura ha contestato ai convenuti un danno erariale pari complessivamente ad € 88.415,00, di cui € 46.050,00 per le annualità 2018 e 2019 ed € 42.365,00 per le annualità 2020 e 2021, derivante dallo sviamento delle risorse pubbliche dalle finalità per le quali erano state erogate e dalla loro distrazione a vantaggio della Cooperativa, con inescusabile violazione degli impegni di miglioramento del benessere degli animali, che erano stati assunti in sede di presentazione dell'istanza di ammissione ai contributi.

D'altro canto, lo sviamento dalle finalità precostituite di contributi pubblici costituisce, secondo la giurisprudenza, danno "ex se", non soltanto per il mancato conseguimento degli scopi preventivati ma anche per aver impedito ad altri aspiranti beneficiari di fruire lecitamente di tali risorse.

Di tale danno debbono rispondere, in solido tra loro, la Cooperativa ed i presidenti Olivetti e Montalbini, avvicendatisi nel tempo.

Il P.M. ha, infine, riferito che in data 11/9/2023 è pervenuta in Procura una nota con la quale il "Gestore della crisi da

	sovraindebitamento” ha comunicato che, con ricorso depositato	
	presso il Tribunale di Ancona il 7/8/2023, la Società Cooperativa	
	Agricola Stalla San Fortunato, dichiaratasi in stato di	
	sovraindebitamento, ha presentato domanda di accesso al concordato	
	minore, ai sensi degli artt. 74 e segg. del D.lgs n. 14/2019; con decreto	
	dell’8- 9 agosto 2023 il Tribunale di Ancona fissava l’udienza del	
	24/10/2023 per la verifica dei voti espressi dai creditori; la domanda	
	di ammissione al concordato minore prevedeva un accantonamento in	
	favore dell’Erario, per il caso di condanna al risarcimento del danno	
	contestato dinanzi alla Corte dei conti, in misura pari ad € 105.224.79.	
	V. Con unica memoria depositata in data 23 aprile 2024, i convenuti si	
	sono costituiti in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda	
	risarcitoria proposta nei loro confronti dalla Procura.	
	In primo luogo, essi hanno affermato che non vi sarebbe prova delle	
	false dichiarazioni rese all’atto della presentazione della domanda, nel	
	giugno 2018, per l’accesso ai contributi.	
	Infatti, tra i documenti acquisiti al fascicolo processuale non è	
	rinvenibile alcuna dichiarazione sul benessere animale, allegata alla	
	domanda di ammissione al Bando.	
	D’altro canto, la certificazione sul benessere animale nella Stalla San	
	Fortunato doveva essere inviata esclusivamente all’atto della	
	presentazione della domanda di ammissione al Bando, avvenuta il 14	
	giugno 2018, ragion per cui soltanto con riferimento a tale momento	
	potrebbe essere valutata la veridicità o meno di quanto dichiarato.	
	In secondo luogo, i convenuti hanno sostenuto che le parziali	

ammissioni circa il mancato utilizzo dei contributi riscossi per il miglioramento del benessere degli animali, effettuate dal Montalbini e dall'Olivetti dinanzi agli inquirenti, durante le indagini preliminari penali, non potrebbero assumere rilevanza e non sarebbero utilizzabili nel presente giudizio.

In terzo luogo, i convenuti hanno eccepito che le verifiche effettuate, sia pure per altre finalità, nel periodo dal giugno 2017 al marzo del 2019 presso la Stalla San Fortunato dal Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche dell'A.S.U.R. Marche-Area Vasta 2 avevano, comunque, sempre avuto esiti positivi.

In proposito, sarebbe particolarmente significativo, ad avviso dei convenuti, il verbale del 6/6/2018, redatto a conclusione di talune verifiche eseguite presso la Stalla da funzionari del Ministero della Salute, e ciò sia per la contiguità temporale con l'invio della domanda per l'accesso ai contributi pubblici, avvenuto il 14/6/2018, sia per l'ampiezza dei controlli effettuati.

L'insussistenza di false dichiarazioni è stata, peraltro, acclarata anche in sede penale, dato che il G.I.P. presso il Tribunale di Ancona, su richiesta del P.M., ha disposto l'archiviazione del procedimento penale n. 381/2022, in cui l'Olivetti e il Montalbini erano indagati per tale reato.

Proseguendo nell'esposizione delle loro tesi difensive, i convenuti hanno sostenuto che le contestazioni loro rivolte dalla Procura sono basate prevalentemente sulle relazioni delle indagini svolte in sede penale, che avrebbero accertato una situazione di carenza di benessere

degli animali.

Orbene, ad avviso dei convenuti, il miglioramento del benessere degli animali costituiva un mero obiettivo programmatico previsto dal Bando per l'accesso ai contributi e non un obbligo effettivamente assunto dalla Cooperativa Stalla San Fortunato.

In pratica, gli impegni assunti in regime di condizionalità dalla Cooperativa si configuravano in termini di obbligazioni di mezzi e non di risultato.

In ogni caso, la Stalla San Fortunato non aveva mai assunto impegni inerenti all’Azione 2, concernente “ammodernamento delle condizioni di stabulazione e corretta gestione della lettiera”, avendo ottenuto la concessione dei contributi soltanto per le Azioni 1 e 4.

A prescindere dagli specifici obblighi asseritamente derivanti dal Bando, la Cooperativa nel periodo di riferimento aveva, comunque, compiuto rilevanti investimenti, utili anche per incrementare il benessere animale, stipulando due contratti di locazione finanziaria: il primo per avere la disponibilità di un'impagliatrice che consentisse una programmata ed omogenea distribuzione della paglia nelle lettiere e il secondo per avere la disponibilità di un carro miscelatore per la distribuzione dei prodotti alimentari ai bovini.

Ammesso e non concesso che non fossero stati adempiuti taluni obblighi previsti nel meccanismo di condizionalità di cui al Bando, non vi sarebbe stata, comunque, volontà di cagionare danno erariale.

Neppure vi sarebbe stata "reiterazione", in senso tecnico, di comportamenti inadempienti, già accertati e sanzionati.

Sotto altro profilo, i convenuti hanno sostenuto che gli impegni assunti in regime di condizionalità, a seguito dell'ammissione alla fruizione dei contributi, riguardavano un periodo quinquennale (2018-2022), durante il quale venivano effettuate erogazioni di quote annuali, correlate a spese e controlli periodici.

Pertanto, le criticità e le inadempienze rilevate nel 2021 non potrebbero determinare la revoca retroattiva anche delle quote del contributo che erano state percepite per le annualità precedenti, relativamente alle quali non sarebbero state accertate violazioni delle prescrizioni e del regime di condizionalità.

Infine, i convenuti hanno sostenuto che:

- la determinazione del danno andrebbe circoscritta, sia sotto il profilo cronologico che sotto quello quantitativo, in rapporto all'entità delle inadempienze effettivamente riscontrate;

- deve tenersi conto che l'ingiunzione di pagamento emessa dall'A.G.E.A. il 3/4/2024, a seguito della disposta revoca dei contributi percepiti dalla Cooperativa nell'ambito del Bando in questione, ha ridotto l'importo da recuperare ad € 68.954,26, oltre interessi legali, essendo già stato effettuato un parziale recupero, tramite compensazione con un controcredito della Cooperativa, di € 19.460,74;

- sussisterebbero i presupposti per l'applicazione del potere riduttivo dell'addebito, in quanto la Cooperativa aveva vissuto un periodo di crisi aziendale, che l'ha recentemente indotta a chiedere l'ammissione al concordato minore; ciò denoterebbe che le inadempienze al regime

di condizionalità non erano dovute all'intenzione di sviare i contributi per finalità di arricchimento ma all'insufficienza delle risorse finanziarie a disposizione;

- in ogni caso, le posizioni dell'Olivetti e del Montalbini andrebbero distinte, non potendo essi rispondere solidalmente dell'intero danno erariale contestato dalla Procura ma eventualmente soltanto con riferimento ai contributi indebitamente percepiti dalla Cooperativa, a causa di inadempienze riconducibili al rispettivo periodo in cui essi avevano svolto le funzioni di presidente e legale rappresentante della medesima.

A fini istruttori, i convenuti hanno chiesto l'escussione dei testi Maiolini Michele, Sebastianelli Sergio, Natalini Lorenzo, Pretotto Giancarlo sui capitoli di prova specificati nella memoria difensiva.

* * * * *

All'odierna udienza, il P.M. ha rammentato che il programma di aiuti in questione prevedeva l'erogazione di contributi, per una durata massima di cinque anni, in favore dei titolari di allevamenti zootecnici.

Il programma di sviluppo rurale della Regione Marche 2014/2020 stabiliva che la finalità di tali contributi era quella d'incoraggiare gli allevatori a perseguire, nella gestione delle loro attività, standard più elevati rispetto a quelli ordinari, già previsti dalla vigente normativa, in modo da incrementare il benessere degli animali; tra gli obiettivi del programma assumevano particolare rilevanza quelli contemplati nelle Azioni 1 e 4.

Il P.M. ha evidenziato, altresì, che nel Bando erano specificati le condizioni di ammissibilità dei contributi, i requisiti che gli allevatori dovevano possedere al momento della presentazione della domanda e gli obiettivi da perseguire durante il periodo quinquennale di erogazione dei benefici.

In particolare, gli allevatori dovevano assumere l'impegno ad apportare migliorie alle condizioni di benessere degli animali rispetto ai livelli minimi che ogni stalla doveva già garantire; l'esatto adempimento degli impegni assunti costituiva condizione necessaria per non incorrere nella decadenza dalla fruizione dei contributi.

Ciò premesso, il P.M. ha ribadito che nella fattispecie in esame sono mancate le condizioni minime di benessere degli animali, sia all'epoca di presentazione della domanda sia nel quinquennio successivo, e, soprattutto, che la Cooperativa non ha posto in essere quelle specifiche attività che s'era impegnata a svolgere per ricevere i contributi.

In proposito, il P.M. ha illustrato dettagliatamente le gravi carenze igieniche, sanitarie e strutturali in cui versava la Stalla San Fortunato, riscontrate in più occasioni dai funzionari del Servizio Veterinario dell'A.S.U.R. Marche, dal dr. Casadei Sintoni e dal dr. Ablondi nonché dai carabinieri.

In particolare, con riferimento all'Azione 1, il P.M. ha evidenziato che la Cooperativa aveva omesso:

- di far partecipare tutti i propri dipendenti ai corsi di formazione;
- di stipulare un contratto di collaborazione professionale con un

veterinario alimentarista;

- di conservare tutti i certificati delle analisi semestrali sui mangimi e di quelle sulle acque di abbeverata, che risultavano costantemente inquinate;

- di delimitare un'area da adibire ad infermeria.

Con riferimento all’Azione 4, il P.M. ha sottolineato che la Cooperativa aveva omesso di stipulare un contratto di collaborazione professionale con un veterinario per il corretto utilizzo dei farmaci anestetici ed antinfiammatori nei casi di mutilazioni o castrazioni.

Contrariamente a quanto eccepito dai convenuti, il P.M. ha rilevato che non era stato oggetto di contestazione nell'atto di citazione il mancato rispetto di impegni assunti relativamente all'Azione 2, per la quale la Cooperativa non aveva ottenuto l'assegnazione di contributi.

Secondo il P.M., talune parziali ammissioni in ordine alla mancata
corretta utilizzazione dei contributi, effettuate dai convenuti

Montalbini ed Olivetti durante le indagini preliminari penali,

appaiono idonee a corroborare le contestazioni loro rivolte dalla

Procura e sono utilizzabili, in base alla consolidata giurisprudenza, nel presente giudizio di responsabilità amministrativa per danno erariale.

Con riguardo all'operazione di compensazione che l'A.G.E.A. ha riferito di avere nel frattempo effettuato, a fini recuperatori, nei confronti della Cooperativa, il P.M. ha osservato che il relativo importo può essere defalcato dall'addebito complessivo, originariamente contestato ai convenuti nella misura di € 88.415,00.

L'avv. Naspì, difensore dei convenuti, richiamando la memoria di costituzione, ha confutato le tesi della Procura, sostenendo, tra l'altro, che, alla data di presentazione della domanda per la concessione dei contributi, sussistevano i presupposti per ottenerli e che la Cooperativa ed i suoi legali rappresentanti non hanno reso false dichiarazioni e non hanno agito dolosamente per sviare i contributi ricevuti dalle finalità previste; ha, pertanto, chiesto il rigetto della domanda proposta dalla Procura e, in subordine, la riduzione dell'onere risarcitorio e la sua ripartizione tra i convenuti.

Ritenuto in

DIRITTO

I. La fattispecie di danno contestata agli odierni convenuti dalla Procura regionale attiene ad un'ipotesi d'indebita percezione di contributi comunitari, erogati dall'A.G.E.A. nell'ambito della Politica Agricola Comune (P.A.C.) ed a valere sul Fondo per lo Sviluppo Rurale (F.E.A.S.R.) per le annualità dal 2018 al 2021.

II. Preliminarmente, a fini istruttori, la difesa dei convenuti ha chiesto l'escussione dei testi Maiolini Michele, Sebastianelli Sergio, Natalini Lorenzo, Pretotto Giancarlo sui capitoli di prova specificati nella memoria di costituzione.

Tale richiesta va disattesa, dato che, tenuto conto del cospicuo materiale probatorio già acquisito al fascicolo processuale, appaiono privi di significativa rilevanza, ai fini della decisione, i quesiti che dovrebbero porsi ai soggetti sopra indicati circa lo svolgimento di corsi aziendali, l'effettuazione di controlli periodici sul livello di

alfatossine nei mangimi e, in generale, sulle cure apprestate sotto il profilo igienico-sanitario nell'allevamento.

D'altro canto, si tratta di circostanze già documentate agli atti e, dunque, la richiesta si appalesa inammissibile.

III. Ciò premesso, il Collegio ritiene che la domanda attorea debba trovare accoglimento per i motivi di seguito illustrati, che, ai sensi dell'art. 17, comma 1, delle norme di attuazione del c.g.c., saranno sviluppati anche mediante opportuni rinvii al contenuto dell'atto di citazione ed alla documentazione acquisita.

III.1 In primo luogo, valgano gli ampi richiami alle norme comunitarie, di cui al libello introduttivo del giudizio, che vengono di seguito illustrate nei profili essenziali.

In particolare, la vicenda in esame va inquadrata nell'ambito delle previsioni generali di cui all'art. 13 del T.F.U.E., ove è stabilito che "nella formazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e dello sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali, in quanto esseri senzienti...".

In tale contesto, l'art. 33 del Regolamento UE n. 1305/2013 ha previsto l'erogazione di contributi in favore degli imprenditori zootecnici che avessero assunto l'impegno di realizzare specifici interventi per incrementare il benessere degli animali allevati, in aggiunta ai livelli obbligatori minimi già in vigore.

Con decreto del Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari della

pagamenti pluriennali, fosse stato accertato che le inadempienze si erano protratte nel tempo.

IV. Orbene, nel Piano aziendale, che illustrava le prassi in vigore nell'azienda all'epoca di presentazione dell'istanza per l'ammissione ai contributi, documento allegato alla domanda, la Società Cooperativa Agricola Stalla San Fortunato dichiarava di voler assumere, per la prevista durata quinquennale, gli impegni di seguito indicati.

Con riferimento all'Azione 1, gli impegni assunti dalla Cooperativa erano:

- far partecipare le 9 persone impiegate nella gestione degli animali dell'allevamento ad almeno un corso di formazione in materia di gestione aziendale e sanitaria, della durata minima di 20 ore, al fine di far conseguire a ciascuna di loro un attestato di partecipazione, rilasciato da un Organismo riconosciuto dalla Regione Marche, entro due anni dalla data di approvazione della graduatoria del Bando;

- stipulare un contratto di collaborazione professionale con un veterinario alimentarista, entro due mesi dalla data di approvazione della graduatoria, ed annotare su un apposito registro le fatture emesse dal professionista per ognuna delle visite nell'allevamento;

- conservare, sin dalla data di approvazione della graduatoria, gli esiti delle analisi semestrali eseguite sul mangime per la ricerca di alfatossine;

- conservare, sin dalla data di approvazione della graduatoria, l'esito delle analisi chimiche e batteriologiche sulle acque di abbeverata,

	effettuate dall'A.R.P.A.M. o da altro laboratorio accreditato;	
	- predisporre, sin dalla data di approvazione della graduatoria, un registro su cui annotare quantità e qualità dei prodotti igienico-sanitari impiegati per la corretta gestione delle gabbiette, conservando le relative fatture di acquisto;	
	- stipulare, entro due mesi dalla data di approvazione della graduatoria, un contratto con una ditta specializzata nella lotta ai roditori ed agli infestanti e conservare le fatture emesse per ognuno dei tre interventi annuali previsti;	
	delimitare, entro due mesi dalla data di approvazione della graduatoria, un'area di ricovero da adibire ad infermeria.	
	Con riferimento all'Azione 4, l'impegno era di stipulare, entro due mesi dalla data di approvazione della graduatoria, un contratto di collaborazione professionale con un veterinario per l'utilizzo di farmaci anestetici e antiinfiammatori per i casi di mutilazioni o castrazioni e di annotare su apposito registro le fatture per le sei visite annuali previste.	
	V. Orbene, la Procura ha contestato ai convenuti la consapevole e reiterata inadempienza agli impegni assunti nonché la resa di dichiarazioni non veritiere circa la sussistenza, all'epoca di presentazione della domanda di erogazione del contributo, delle condizioni minime di benessere degli animali custoditi nella stalla.	
	Pertanto, il Collegio ritiene che debbano essere verificate la carenza dei requisiti basilari di igiene e salubrità della stalla, all'epoca della presentazione della domanda di concessione dei contributi ed anche	

successivamente, e soprattutto la mancata ottemperanza agli impegni

assunti dalla Cooperativa per incrementare il benessere degli animali

nel periodo quinquennale di erogazione dei benefici.

In proposito, si osserva che, poco tempo dopo l'invio della domanda

per l'accesso ai contributi, il dott. Casadei Sintoni, veterinario addetto

alla Stalla, inviava alla direzione della Società Cooperativa l'e-mail del

9/10/2018, con cui evidenziava il malfunzionamento di 5 postazioni

di mungitura, che imponevano operazioni di mungitura continua

senza stacco automatico, nonché gravissime carenze igieniche degli

ambienti in cui vivevano gli animali, imbrattati di materiale biologico

con elevata carica batterica.

Il veterinario osservava, altresì, che le gravi problematiche segnalate

avrebbero potuto essere risolte soltanto con cospicui investimenti

sulla struttura, con il potenziamento delle attività di pulizia,

l'aggiunta di disinfettanti da lettiera e una rigorosa individuazione dei

casi clinici da curare, considerata anche la ridotta possibilità di

utilizzare gli antibiotici, imposta dalla normativa europea, che

privilegiava la prevenzione igienica.

Sempre nel 2018, più precisamente il 28/11, il dr. Marco Ablondi,

consulente della sede italiana della "Boehringer Ingelheim Animal

Health" (secondo player a livello mondiale nella tutela della salute

animale), a conclusione di un sopralluogo eseguito nella stalla in

questione, segnalava notevoli criticità nella gestione della sala parto,

dovute principalmente alle assai precarie condizioni igieniche

dell'ambiente, ed evidenziava anche il malfunzionamento di talune

postazioni di mungitura.

Successivamente, a seguito di un sopralluogo effettuato in data 26/6/2019, il tecnico Orlando Vischi della “Boehringer Ingelheim Animal Health Italy” rilevava, ancora una volta, la scarsa igiene dei settori della stalla non serviti da un raschiatore, dove la situazione stava per diventare insostenibile; ciò unitamente alla scarsità di abbeveratoi e all’inadeguatezza dell’alimentazione fornita ai capi di bestiame rispetto alle produzioni attese di latte e di vitelli; lo stesso tecnico suggeriva procedure selettive per ridurre il rischio di infezioni batteriche alle mammelle.

Sempre il dr. Casadei Sintoni, in data 10/12/2019, allertava la direzione della Cooperativa in ordine alle misure da adottare urgentemente per tutelare il benessere degli animali.

In particolare, sollecitava la stipula di un contratto con una ditta specializzata per provvedere alla manutenzione programmata delle postazioni di mungitura, l’aumento delle unità di personale addette alla mungitura e una loro formazione professionale specifica, l’effettuazione di controlli funzionali mensili su ogni singolo capo di bestiame per almeno un anno, la limitazione delle terapie antibiotiche “in asciutta” sistematicamente su tutti i capi.

Ancora in data 13/12/2019 un sopralluogo effettuato dai veterinari del Dipartimento Prevenzione dell’A.S.U.R. Marche- Servizio di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, sede di Senigallia, si concludeva con un giudizio assai negativo, in quanto venivano rilevate: l’assenza di lettiera, la presenza di liquami abbondanti e non

rimossi con la dovuta frequenza, la mancanza di un recinto individuale di isolamento, la presenza di buche pericolose per animali e persone, occultate da abbondante materiale fecale, l'impraticabilità dei paddok esterni alla vitellaia, a causa della presenza di deiezioni miste a fango e di acqua stagnante di colorazione verde, l'assenza di un box infermeria, la cattiva conservazione di alimenti destinati alla mandria, l'insufficienza delle operazioni di pulizia e disinfezione delle gabbiette.

Il Servizio d'Igiene stigmatizzava tali criticità, definendole come “evidenti carenze strutturali e operative”, ed impartiva alla Cooperativa adeguate prescrizioni per evitare l'applicazione delle relative sanzioni.

Alla luce di tale “quadro disarmante”, appare, dunque, palesemente infondata la tesi difensiva, secondo cui nelle prime annualità di erogazione dei contributi (2018 e 2019) la Coop. San Fortunato avrebbe, comunque, assicurato un buon livello di benessere degli animali, com’era stato dichiarato in sede di richiesta di concessione dei contributi.

In proposito, i convenuti hanno sostenuto che gli impegni assunti in regime di condizionalità dalla Cooperativa erano configurabili come “obbligazioni di mezzi” e non “di risultato”, ragion per cui il miglioramento del benessere animale era da ritenersi come un obiettivo meramente programmatico.

D'altro canto, il conseguimento di elevati livelli di benessere di una mandria di bovini composta da circa 700 capi avrebbe richiesto

una situazione precaria della Stalla, dando contezza, anzi, di un accettabile stato della medesima anche per il periodo precedente.

A supporto della tesi della sussistenza di un sufficiente livello di benessere dei bovini nella Stalla San Fortunato, all'epoca della presentazione della domanda di concessione dei contributi (giugno 2018), i convenuti hanno fatto riferimento anche ai verbali di talune verifiche effettuate da tecnici dell'A.S.U.R. nel periodo dal giugno 2017 al marzo 2019.

Occorre, allora, esaminarli attentamente.

In data 7/6/2017 veniva eseguita una verifica sullo stoccaggio, l'impiego e la registrazione dei medicinali veterinari.

Anche a prescindere dalla tipologia e dalle finalità delle verifiche svolte, appare evidente che quanto riscontrato nel giugno 2017 non potrebbe assumere alcuna rilevanza nella fattispecie in esame, riguardante la situazione della Stalla nel periodo decorrente dal giugno 2018 in poi.

Ugualmente, il 4/7/2018 veniva effettuato un altro controllo riguardante lo stoccaggio, l'impiego e la registrazione dei medicinali veterinari, che dava esito positivo.

Anche in tal caso, come osservato in udienza dal P.M., trattasi di verbale privo di rilevanza nel presente giudizio, non essendosi trattato di un sopralluogo volto a verificare la sussistenza delle condizioni di benessere minimo degli animali.

Analogamente irrilevante risulta il verbale redatto il 22/3/2019, riguardante altra verifica sullo stoccaggio, l'impiego e la registrazione

dei medicinali veterinari.

I convenuti hanno, poi, citato ulteriori verbali redatti il 22/3/2019, riguardanti, rispettivamente, un controllo sulla protezione degli animali in allevamento, con riferimento anche alle condizioni di salute e di stabulazione dei vari capi della stalla, che dava esito favorevole, non rilevandosi criticità, ed un controllo sulla sicurezza alimentare, che terminava anch'esso con esito favorevole.

Notevole rilevanza assume, secondo i convenuti, il verbale del 6/6/2018, redatto all'esito dell'ispezione svolta nell'allevamento da funzionari del Ministero della Salute, e ciò sia per la contiguità temporale con il deposito della domanda di ammissione al Bando (14 giugno 2018) sia per l'ampiezza dei controlli effettuati.

Ad avviso del Collegio, che condivide quanto sostenuto dalla Procura, trattasi di accertamenti non attinenti alle condizioni di benessere degli animali nei sensi specificati nel Bando per la concessione dei contributi ma ad altri profili dell'allevamento.

A questo punto, deve esaminarsi la relazione datata 2/12/2021 dei Carabinieri Forestali, che ha dato l'abbrivio all'istruttoria svolta dalla Procura di questa Corte.

In tale relazione, riguardante gli accertamenti eseguiti, con l’ausilio dei veterinari Sordi e Grilli del Servizio Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche dell’A.S.U.R.- Area Vasta 2, nell’allevamento di bovini da latte gestito dalla Stalla San Fortunato Soc. Coop. Agricola, si evidenzia icasticamente che: “Già nei primi minuti dall’inizio delle operazioni, le condizioni della stalla apparivano gravi

e lesive del benessere animale”.

In tale contesto venivano riscontrate numerose criticità lesive delle condizioni minime di benessere degli animali, come il soprannumero di bovini stabulati, il mancato drenaggio delle acque piovane, la notevole scivolosità dei camminamenti, con conseguenti frequenti cadute, determinanti numerosi casi di zoppia, la scarsa qualità delle acque di abbeverata, le pessime condizioni igienico-sanitarie, anche nell’infermeria e nella sala-parto, ampiamente descritte sia dai carabinieri sia dai veterinari intervenuti.

D’altro canto, gli stessi Olivetti e Montalbini, avvicendatisi nelle funzioni di presidenti della Società Cooperativa, hanno sostanzialmente ammesso, in sede di dichiarazioni rese durante le indagini preliminari penali, ai sensi dell’art. 351 del c.p.p., che le condizioni degli animali della stalla erano assai precarie e che i contributi ricevuti dalla Cooperativa non sempre erano stati utilizzati per migliorare il benessere animale.

Orbene, nella memoria di costituzione i convenuti hanno contestato la valenza probatoria dei verbali contenenti tali dichiarazioni, eccependone anche l’inutilizzabilità nel presente giudizio.

In proposito, con riguardo al regime probatorio vigente nei giudizi di responsabilità amministrativa per danno erariale, va rammentato che, come evidenziato dalle Sezioni Riunite di questa Corte nella sentenza n. 28/2015/Q.M., tale tipologia di responsabilità rientra nell'archetipo di quella patrimoniale, a prevalente funzione risarcitoria-recuperatoria.

In tale contesto, la differenza dei valori in gioco nel processo penale (la libertà del singolo, da un lato, e la pretesa punitiva dello Stato, da un altro lato) e l'equivalenza di quelli in gioco nel giudizio contabile (aventi rilevanza essenzialmente patrimoniale) conformano, differenziandoli, gli standard delle prove e dei mezzi di ricerca delle stesse e, in ultima analisi, la c.d. "regola di giudizio" da applicarsi.

Nel processo penale, infatti, vige la regola della necessità della prova "oltre il ragionevole dubbio" (art. 533 c.p.p.; cfr. Cass. Penale, SS.U.U., sent. n. 30328/2002), mentre nel processo contabile, come in quello civile, vige la diversa regola della "preponderanza dell'evidenza" o "del più probabile che non" (artt. 115 e 116 c.p.c.; in tal senso, v. sentenze della Cass.: n. 21619/2007, n. 9238/2007, n. 19047/2006, n. 295/2006, n. 4400/2004, n. 632/2000; Corte giustizia CE, sent. 15/2/2005, n. 12); tale regola di giudizio si basa, quindi, sugli elementi di convincimento disponibili in relazione al caso concreto, la cui attendibilità va verificata alla luce dei relativi elementi di riscontro.

D'altro canto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, Sez. I d'App., sent. n. 68/2018; Sez. II d'App., sent. n. 246/2017; Sez. I d'App., sent. n. 406/2014), il Giudice contabile, a differenza di quello penale, può trarre argomenti di prova da tutti gli elementi venuti, comunque, in suo possesso.

Infatti, il legislatore ha previsto un "regime di circolazione" degli elementi probatori tra i vari procedimenti (penale, civile, amministrativo e contabile), finalizzato a non disperdere, in armonia

con il principio della ragionevole durata del processo, le attività compiute nei vari plessi giudiziari, disciplinando la loro valenza a seconda del livello di accertamento raggiunto (v. Corte dei Conti, Sez. I d'App., sent. n. 117/2017).

Pertanto, nell'ambito del giudizio di responsabilità amministrativa, il Giudice contabile può porre a fondamento della decisione anche indizi e/o prove raccolti in procedimenti svoltisi dinanzi ad altri plessi giudiziari, ivi comprese le cd. prove atipiche, ovvero innominate, in quanto non espressamente previste dal codice di rito (ad es.: le dichiarazioni provenienti dalle parti o da terzi a contenuto testimoniale; gli atti dell'istruttoria penale o amministrativa; i verbali di prove acquisite in altri giudizi; le sentenze emesse in altri giudizi civili o penali, comprese quelle di patteggiamento; le perizie stragiudiziali ecc.), non sussistendo nell'ordinamento processuale vigente una norma di chiusura in ordine alla tassatività tipologica dei mezzi di prova utilizzabili (cfr. Cass. Civ., Sez. II, n. 5965/2004, Cass. Civ., Sez. III, n. 1954/2003; Corte dei conti, Sez. II d'App., sentenze nn. 52/2014, 152/2016, 1101/2016), come recentemente confermato, per il giudizio di responsabilità amministrativa, dall'art. 94, comma 4, del c.g.c.

In base a tali elementi, il Giudice forma il proprio libero convincimento, ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c. (v. ora anche gli artt. 94 e 95 del c.g.c.), dovendo, comunque, offrire un'adeguata motivazione (v. Cass. n. 626/2016, n. 840/2015), che illustri il percorso logico-giuridico seguito per pervenire alla decisione, senza che ciò

implichi, peraltro, la necessità di una dettagliata confutazione di tutti gli elementi e/o le argomentazioni contrarie.

Ne consegue che questa Corte può valutare liberamente anche le dichiarazioni rese dall'Olivetti e dal Montalbini nella fase delle indagini preliminari del procedimento penale.

Sulla scorta degli elementi sopra descritti, il Collegio ritiene, quindi, che, contrariamente a quanto sostenuto dai convenuti, possa fondatamente affermarsi che il livello di benessere degli animali era scarso sia all'epoca di presentazione della domanda per la concessione del contributo di cui al Bando sia negli anni successivi, anzi è verosimilmente peggiorato ulteriormente nonostante la percezione delle quote annuali del contributo, finalizzato proprio a migliorare la situazione degli animali allevati nella Stalla San Fortunato.

Ciò assodato, il Collegio ritiene che, in ogni caso, assumano valenza dirimente, ai fini dell'affermazione della responsabilità amministrativa dei convenuti, le riscontrate inadempienze della Cooperativa ai vari impegni assunti in sede di richiesta della concessione del contributo.

Infatti, relativamente all'Azione 1, la Cooperativa s'era impegnata a far partecipare le nove persone impiegate nella gestione degli animali ad almeno un corso di formazione attinente alla gestione aziendale e sanitaria, della durata minima di 20 ore, al fine di far ottenere a ciascuna di loro un attestato di partecipazione, rilasciato da un Organismo riconosciuto dalla Regione Marche, entro due anni dalla data di approvazione della graduatoria del Bando.

	Orbene, ciò non s'è verificato.	
	In proposito, risultano assolutamente generiche talune fatture prodotte per tentare di dimostrare la partecipazione di qualche dipendente a qualche corso di formazione, come, ad esempio, quella allegata come "documento n. 9" alla memoria di costituzione, recante la data del 30/9/2020, in cui si fa riferimento ad un non meglio precisato corso di formazione, senz'alcuna indicazione dei nominativi dei partecipanti.	
	In realtà, in occasione degli accertamenti eseguiti dai carabinieri, con l'ausilio dei veterinari dell'A.S.U.R., nel dicembre 2021, è stata riscontrata l'assoluta carenza di qualificazione professionale degli addetti alla stalla, che venivano, peraltro, frequentemente sostituiti, a causa di licenziamenti, con conseguente pratica impossibilità di acquisire un'apprezzabile esperienza.	
	Ad ulteriore conferma di ciò, risulta dagli atti che, all'esito di apposito controllo effettuato dal Servizio Veterinario dell'A.S.U.R.- Area Vasta n. 2 in data 8/10/2021, veniva notificato alla Cooperativa un "atto di prescrizione" (per insufficienza del livello di formazione professionale dei dipendenti), cui seguiva, per il protrarsi dell'inadempienza, la notifica del verbale di contestazione n. 8/2021, emesso in data 1/12/2021 dal competente dirigente dell'A.S.U.R.	
	Lo stesso presidente Montalbini, nelle deduzioni inviate all'A.S.U.R. in data 30/12/2021, ammetteva che sino ad allora gli addetti alla stalla erano rimasti privi di formazione professionale.	
	Ugualmente, è rimasto inadempito l'impegno di migliorare il livello	
	32	

di qualità e salubrità delle acque di abbeverata.

In primo luogo, risultano registrati i referti delle analisi soltanto a partire dall'anno 2020; in secondo luogo, gli esiti di tali analisi denotano costantemente parametri microbiologici allarmanti, tanto che sia l'A.S.U.R. (con verbale in data 22/2/2021) sia l'A.R.P.A.M. (con rapporto di prova del 2/12/2021) avevano riscontrato un livello qualitativo assolutamente inadeguato, anche a causa della presenza nelle vasche di residui alimentari e di paglia, che favorivano la crescita di vegetazione spontanea e la formazione di strati di alghe sulle pareti delle stesse.

Il veterinario dell'A.S.U.R., dr. Sordi, in sede di S.I.T. rese agli inquirenti in data 28/1/2022, ha confermato tali circostanze, riferendo di aver notato, sulla base di diversi rapporti di prova, che la contaminazione aumentava man mano che i prelievi venivano fatti nelle aree interne e che il peggioramento qualitativo delle acque di abbeverata era dovuto anche ad una carenza strutturale della rete di distribuzione interna della stalla.

Inadempito è rimasto anche l'impegno della sistematica cura dei piedi dei bovini.

Risulta, infatti, che il Servizio Igiene dell'A.S.U.R. aveva più volte riscontrato che gli animali soffrivano di patologie podali, a causa delle cattive condizioni di stabulazione e della mancanza di adeguate cure.

Tale circostanza è stata confermata dal veterinario addetto alla stalla, dr. Casadei Sintoni, in sede di S.I.T. del 2/12/2021 e riscontrata dai carabinieri e dai veterinari dell'A.S.U.R. nel corso dell'ispezione

	eseguita in tale data.	
	Per quanto riguarda gli impegni assunti dalla Cooperativa di stipulare	
	contratti di collaborazione professionale con un veterinario per	
	l'utilizzo di farmaci anestetici e antinfiammatori nei casi di	
	mutilazioni e castrazioni e con un veterinario alimentarista per	
	l'esecuzione di periodiche verifiche sugli alimenti somministrati ai	
	bovini, il dr. Casadei Sintoni, in sede di S.I.T. del 2/12/2021, ha	
	dichiarato di essere sempre stato l'unico veterinario addetto alla stalla	
	e di non riuscire, pertanto, a garantire tutte le cure necessarie agli	
	animali, anche a causa di attrezzature non funzionanti, e di non avere	
	neppure assicurata la sostituzione in caso di assenza od impedimento.	
	Né miglior esito ha avuto l'impegno assunto dalla Cooperativa circa la	
	conservazione dell'esito delle analisi semestrali eseguite sul mangime	
	per la ricerca di alfatossine; inoltre, è stata riscontrata la carenza o la	
	non regolare compilazione sia dei registri in cui dovevano essere	
	annotate quantità e qualità del prodotto igienico-sanitario impiegato	
	per la corretta gestione delle gabbiette, sia dei registri in cui annotare	
	le quantità e la provenienza del materiale da lettiera e le quantità	
	distribuite nella stalla.	
	Non risulta, infine, adempiuto l'impegno di delimitare un'apposita	
	area da adibire ai ricoveri degli animali in infermeria, nonostante i	
	ripetuti rilievi effettuati dalle Autorità competenti.	
	A tutto ciò si aggiungono, come già detto, le pessime condizioni	
	igienico- sanitarie in cui venivano allevati gli animali.	
	Il Collegio ritiene, quindi, che siano ampiamente provate le condotte	

contestate dalla Procura alla Società Cooperativa Agricola Stalla San Fortunato ed ai suoi legali rappresentanti Olivetti e Montalbini, dato che i convenuti hanno sistematicamente disatteso gli impegni assunti a fronte dei contributi ricevuti dall'A.G.E.A., non adoperandosi per un miglioramento delle condizioni di benessere degli animali, rimaste sempre ad un livello inferiore allo standard minimale.

D'altro canto, appare evidente che, se i contributi percepiti fossero stati correttamente utilizzati per incrementare il benessere degli animali, gli esiti delle verifiche eseguite nella stalla dai carabinieri e dai veterinari dell'A.S.U.R. non sarebbero potuti essere così negativi e desolanti, come emerge dagli atti.

Peraltro, neanche dopo le sollecitazioni effettuate dall'A.S.U.R. in varie occasioni e neppure dopo l'ispezione eseguita nella stalla dai carabinieri nel dicembre 2021, le condizioni degli animali erano migliorate.

Priva di pregio e, comunque, meramente formalistica risulta, quindi, la tesi dei convenuti, secondo cui non vi sarebbero state apposite contestazioni circa la reiterazione delle inadempienze.

In proposito, la Procura ha riferito che, in occasione di una successiva verifica, eseguita nella stalla in data 5 maggio 2022 dai Carabinieri Forestali, era stato riscontrato che, nonostante il tempo trascorso dal dicembre 2021, nulla era stato fatto per migliorare le condizioni degli animali.

Va, quindi, ravvisata una condotta dolosa tenuta dai convenuti, che consapevolmente ed intenzionalmente hanno disatteso, per un lungo

arco temporale, gli impegni assunti nei confronti della P.A., sviando i contributi pubblici erogati alla Cooperativa dalle finalità preventivate (miglioramento del benessere degli animali) ed impedendo, altresì, che le risorse finanziarie così percepite potessero essere più proficuamente utilizzate da altri allevatori aventi i prescritti requisiti. Pertanto, deve ritenersi che il danno erariale cagionato dagli odierni convenuti sia stato correttamente quantificato dalla Procura in complessivi € 88.415,00 (di cui € 46.050,00 per le annualità 2018 e 2019 ed € 42.365,00 per le annualità 2020 e 2021).

Dall'importo di € 88.415,00 va, tuttavia, defalcata la somma di € 19.460,74, che l'A.G.E.A ha dichiarato di aver già recuperato mediante apposita operazione di compensazione, così residuando un danno pari ad € 68.954,26.

VI. Conclusivamente, il Collegio giudicante, in accoglimento della domanda proposta dalla Procura regionale, ritiene che:

la Società Cooperativa Agricola "Stalla San Fortunato" debba essere condannata al pagamento in favore dell'A.G.E.A. (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) del complessivo importo di € 68.954,26;

Olivetti Emilio debba essere condannato, in solido con la Cooperativa, al pagamento in favore dell'A.G.E.A. della quota di danno a lui ascrivibile (in quanto corrispondente ai contributi da lui chiesti ed ottenuti in favore della Cooperativa nel periodo in cui egli era presidente e legale rappresentante della medesima, ossia dal 17/1/2017 al 21/5/2020) pari ad € 36.319,63 (€ 23.150,00 per l'annualità 2018 + € 22.900,00 per l'annualità 2019 - € 9.730,37, pari al

	50% di € 19.460,74, somma già oggetto di compensazione);	
	<u>Montalbini Adriano</u> debba essere condannato, in solido con la	
	<u>Cooperativa</u> , al pagamento in favore dell’A.G.E.A. della quota di	
	danno a lui ascrivibile (in quanto corrispondente ai contributi da lui	
	chiesti ed ottenuti in favore della Cooperativa nel periodo in cui egli	
	era presidente e legale rappresentante della medesima, ossia dal	
	21/5/2020 in poi) pari ad <u>€ 32.634,63</u> (€ 22.900,00 per l’annualità 2020	
	+ € 19.465,00 per l’annualità 2021 - € 9.730,37, pari al 50% di €	
	19.460,74, somma già oggetto di compensazione).	
	Tali importi dovranno essere maggiorati di rivalutazione monetaria,	
	da calcolarsi secondo gli indici ISTAT, con decorrenza da ciascuna	
	data di percezione dei contributi, come specificato nella parte in fatto,	
	e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza; da tale	
	ultima data e sino al soddisfo sono dovuti gli interessi legali sulle	
	somme rivalutate.	
	Tenuto conto che i comportamenti produttivi di danno erariale	
	risultano connotati da dolo, non può essere applicato in favore dei	
	convenuti il potere riduttivo dell’addebito.	
	Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate a	
	cura della Segreteria, ai sensi dell’art. 31 del c.g.c., a carico delle parti	
	condannate.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche,	
	definitivamente pronunciando:	
	CONDANNA	
	37	

- la Società Cooperativa Agricola "Stalla San Fortunato" (Partita Iva:

00325720423; C.F. 82001730421) al pagamento in favore dell'A.G.E.A.

(Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) della somma di € 68.954,26;

- **Olivetti Emilio**, in solido con la suddetta Cooperativa, al pagamento

in favore dell'A.G.E.A. della somma di € 36.319,63;

- **Montalbini Adriano**, in solido con la suddetta Cooperativa, al

pagamento in favore dell' A.G.E.A. della somma di € 32.634,63.

Tali importi dovranno essere maggiorati di rivalutazione monetaria,

da calcolarsi secondo gli indici ISTAT, con decorrenza da ciascuna

data di percezione dei contributi, come specificato nella parte in fatto,

e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza; da tale

ultima data e sino al soddisfo sono dovuti gli interessi legali sulle

somme rivalutate.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate a

cura della Segreteria, ai sensi dell'art. 31 del c.g.c., a carico delle parti

condannate, in quote eguali tra loro.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 15 maggio 2024.

Il Giudice Estensore

Il Presidente

Guido Petrigli

Valter Camillo Del Rosario

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 20.08.2024
x Il Direttore della Segreteria (Dott.ssa Tiziana Camaioni)
Il funzionario amministrativo (Dott. Matteo Quattrini)
F.to digitalmente